

SEDUTA  
108.  
SITZUNG  
29 - 5 - 1952

**Presidente: MAGNAGO**

**vice-Presidente: MENAPACE**



Ore 9.30.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PANIZZA (D.C.): *(Fa l'appello).*

PRESIDENTE: Processo verbale della seduta del 28 maggio 1952.

PANIZZA (D.C.): *(Legge il verbale).*

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato.

Ieri sono pervenute due interpellanze del consigliere Caminiti: una che chiede spiegazioni sull'andamento della Cassa di malattia di Bolzano in merito all'eccessivo affollamento di lavoratori ed in merito agli specialisti; un'altra di Caminiti che chiede spiegazioni in merito alla cattedra di ostetricia di Bolzano, e se sia vero che alla istituzione si oppongono particolari motivi di interesse, di persone estranee.

Prima di passare alla discussione dell'articolo 17 dobbiamo discutere gli articoli aggiuntivi proposti da includersi nella legge elettorale e presentati dal dottor Scotoni, che sono stati distribuiti a tutti i consiglieri, cioè gli articoli 16 ter, quater, quinquies, sexties. Senonché ieri sono pervenuti altri emenda-

menti firmati dal consigliere Cristoforetti, Menapace e Defant che introducono pure un articolo 16 bis con il testo un po' differente da quello proposto dal dottor Scotoni agli articoli 16 ter, quater, quinquies. Non così per l'articolo 16 sexties, di modo che per l'articolo 16 bis, ter, quater, quinquies abbiamo due emendamenti presentati dal dottor Scotoni e dai consiglieri Menapace e Defant. Leggo anche gli articoli aggiuntivi proposti in modo che i consiglieri possano discutere con cognizione di causa; è inutile votare su uno senza conoscere l'altro. Il dottor Scotoni aveva proposto un articolo 16 bis del seguente tenore: « *Ai membri del Consiglio regionale è vietato di consentire o tollerare che il loro nome, con la indicazione della loro qualifica, sia usata in annunci o stampati o documenti di qualsiasi specie, destinati a pubblica diffusione a profitto di imprese finanziarie industriali e commerciali* ». L'emendamento che Menapace, Cristoforetti e Defant hanno presentato all'articolo 16 bis ha il seguente tenore. « *Il mandato di Consigliere regionale è incompatibile con qualsiasi altro ufficio od incarico in Enti pubblici, in direzioni od amministrazioni di Consorzi e Cooperative, anche se a titolo gratuito. I membri del Consiglio regionale non possono inoltre esercitare funzione alcuna nelle Società, Imprese o Stabilimenti, al cui capitale partecipino lo Stato o la Regione, o che per qual-*

*siasi titolo; ed in qualsiasi forma siano ad essi vincolati da contratti o concessioni, o fruiscano di loro sovvenzioni, o gestiscano servizi di pubblico interesse.*

*Tali incompatibilità e divieti non si verificano per gli incarichi conferiti a scrutinio segreto dal Consiglio regionale o dai Consigli provinciali di Trento e Bolzano ».*

La Giunta è in possesso di questo emendamento presentato ieri.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Credo, non so se il dottor Scotoni è del mio avviso, che questi articoli che ho presentato e quelli che ha presentato lui, non sia possibile esaminarli alla stessa stregua uno staccato dall'altro, ma devono essere esaminati in blocco, perché secondo me l'articolo 16 mio comprende anche il 16 bis e parte del 16 ter del dottor Scotoni. Quindi bisognerà studiare il sistema di procedura.

PRESIDENTE: Posso leggere tutti gli articoli.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Sono d'accordo con quanto lei decide.

PRESIDENTE: Per quanto riguarda il secondo emendamento una copia è stata distribuita al dottor Scotoni ed adesso una al capo-gruppo della Democrazia cristiana ed una alla Giunta. Leggo adesso tutti gli articoli presentati da Menapace, Defant e Cristoforetti: (*legge gli emendamenti*). I primi 5 articoli proposti dal dottor Scotoni sono in possesso dei consiglieri, gli altri sono in possesso, uno del gruppo delle sinistre, uno della Democrazia cristiana ed uno della Giunta.

SCOTONI (P.C.I.): Sulla procedura volevo dire questo. Il 16 bis proposto da me

mi sembra che resti assorbito dal 16 bis proposto da Cristoforetti e il 16 sexies proposto da me. Il 16 ter mio e il 16 ter di Cristoforetti invece provvedono due cose completamente diverse, anzi potrebbero evidentemente essere fusi. Il 16 quater mio e il 16 quater suo anche provvedono cose completamente diverse. Perciò propongo di porre in discussione prima l'articolo proposto da Cristoforetti e se, in ipotesi, fosse accettato, casca quello proposto da me perché resta assorbito in quello proposto da Cristoforetti. Se non è accettato quello di Cristoforetti, verrà proposto il mio e il 16 quinquies, l'uno o l'altro, è lo stesso, perché sostanzialmente hanno la stessa portata.

PRESIDENTE: Questo vale per il 16 bis che esclude l'altro. Il terzo, quarto e quinto sono diversi. Comunque esaminiamo allora il 16 bis.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Credo opportuno far precedere poche parole illustrative riguardo a questo articolo sull'incompatibilità o, meglio, riguardo al problema dell'incompatibilità. Voglio far presente una tesi che non è personale, ma che è sostenuta sui testi dell'Assemblea siciliana; in contrapposto, credo che il consigliere Scotoni abbia l'intenzione di far sentire la sua tesi che si avvale dei testi del Parlamento e del Senato. Uno dei motivi che hanno in un primo tempo determinato la Commissione legislativa a respingere questi articoli, che sono in parte ricopiati da quei progetti di legge, è stata la presunzione che essi avrebbero potuto essere non accettati, in una eventuale legge, perché in contrasto con la legislazione dello Stato. Cioè la legislazione dello Stato ammette per i cittadini dei diritti, diritti che questo progetto proposto da me veniva a diminuire. La Sicilia è andata oltre,

ha presentato il decreto, e non solo non ha avuto il dubbio di essere estremamente rigida, andare oltre le intenzioni del legislatore, ma anzi ha approvato due leggi dove veniva sancita l'esclusione dal Consiglio di amministrazione dei Deputati regionali e dei congiunti fino al terzo grado incluso. Vedete che andava molto oltre quelle che erano le intenzioni del legislatore. Naturalmente il Governo non ha affatto respinto questa legge, il decreto è diventato legge: il che vuol dire che il Governo riconosce una competenza a queste autonomie speciali di legiferare anche in maniera restrittiva in questo senso. Nella relazione dei Deputati siciliani che proponevano questa legge ci sono alcuni pensieri che è utile siano conosciuti dai presenti, in quanto che sono dati da Enti ufficiali della Sicilia e non sono pensieri del sottoscritto. « A prescindere, si dice, dall'incompatibilità morale e giuridica risultante dal diritto del dovere di controllo sulla gestione degli Enti pubblici spettante ai deputati, sussiste un riflesso politico imponente, in quanto il parlamentario beneficiato da una carica può perdere la sua indipendenza di fronte a un governo dispensiere di incarichi più o meno lucrosi; né si può consentire che a mezzo di quegli incarichi si creino posizioni di privilegio e si convertano gli uffici pubblici in centri di propaganda elettorale. Più oltre dice: « Quanto alla partecipazione, alla direzione e amministrazione di società private è legittimo pensare, la situazione lo può far supporre, che gli uomini politici, coprendo cariche presso società private, cercheranno di esercitare la loro influenza per ottenere il favore di esse e trattamenti di privilegio: mentre per converso quelle ditte speculeranno sulla reale o millantata protezione e influenza del deputato per riuscire ad ottenere licenze, trattamenti benevoli, e possibilità di battere la

concorrenza; e lo può discriminare la gratuità degli incarichi? All'uopo basterà ricordare quanto, con piena spregiudicatezza, ebbe a rilevare un onorevole in seno ad una commissione della Camera, e quanto è stato ribadito poi dall'onorevole Petrone, che cioè Senatori, Deputati che amministrano gratuitamente determinati Enti pubblici, vengono talvolta a trovarsi nella privilegiata posizione di godere di buone prebende e di avere a loro disposizione automobile e benzina, uffici attrezzati, segretaria, per pratiche non solo personali, ma anche e soprattutto politiche ed elettorali. Del resto è intuitivo che qualsiasi incarico, pur se gratuito, elargito dall'autorità del Governo conferisce prestigio utili ai fini elettorali. Questi qua sono i motivi che costringono questi deputati siciliani a presentare la loro licenza. Ora non vedo perché noi dobbiamo rifiutare di votare favorevolmente questi articoli, quando d'altra parte non ledono alcuno di noi. Perché questa legge ha valore per l'elezione del prossimo Consiglio regionale, quindi coloro che hanno qua dentro 8, 10, 15 incarichi non sono affatto lesi oggi, saranno lesi domani se dovranno candidare nuovamente. Ma prima di candidare possono fare un semplice compito aritmetico per vedere se hanno un loro tornaconto, perché ognuno, oltre a una fede, ha anche un tornaconto, limitato o alle ambizioni o alle esigenze familiari, a seconda dell'individuo e della sua serietà e onestà. Ognuno può fare dei calcoli se gli interessa di più fare il Consigliere regionale o continuare a coprire qualche altra carica. Quindi non si vogliono colpire delle persone, si vuole evitare che domani le persone, di fronte ad una carica consiliare, dicano; per il mio lavoro non m'interessa cambiare o scegliere l'una o l'altra. D'altra parte (e qui torna a proposito la questione degli stipendi o, meglio, degli

onorari dei Consiglieri regionali che ieri fu trattata abbastanza e in modo bestiale in questa sede) questi uomini che non avranno più tutte quelle prebende non potranno domani opporsi onestamente a giuste rivendicazioni di altri consiglieri che non hanno nulla e che desiderano avere quello che basta per potersi muovere liberamente anche negli interessi di quel partito, di quella lista che li ha nominati, perché un uomo fino a che rimane agganziato a un partito, ha doveri verso questo partito che gli ha dato la preferenza. E se questi elettori chiamano quel tale uomo per sentire la sua opinione su determinati problemi, essi hanno diritto di vedere quel loro uomo. Ora se noi avessimo visto meno persone qua dentro dotate di più stipendi, (non parlo di impiegati statali, perché è stato detto ieri che questo non è uno stipendio, ma è una parvenza di stipendio quello che hanno conservato diventando consiglieri regionali), se non avessero avuto nessuna prebenda e nessun stipendio, essi si sarebbero scagliati contro quella proposta di rifiuto di un eventuale aumento. Ora io chiedo ai signori consiglieri di tutte le correnti politiche di voler esaminare molto profondamente la questione e di pensare che, se da questa autonomia partisse una definitiva parola sulla incompatibilità di queste cariche, molti vantaggi ne trarrebbe indubbiamente la Regione stessa, perché dimostrerebbe a tutto il rimanente della Nazione che quassù si vuol cercare di giungere dove la Camera e il Senato non sono ancora giunti, in quanto che molto frequentemente le leggi sono nel cassetto dei signori sottosegretari dei ministri, in quanto che basta che siano votate 15 giorni prima della nuova convocazione dei comizi elettorali per non privare questa povera gente di quelle poche centinaia di migliaia di lire mensili che ven-

gono loro dalla partecipazione a diversi consigli di amministrazione di varie società. D'altra parte, scusate, un uomo è un uomo, ha un solo cervello, anche se ha due mani, delle quali scrive però una sola; e questo uomo non può, né dal punto di vista fisiologico, né dal punto di vista psichico e intellettuale, sopportare il gravame, o fisico o spirituale, come lo volete voi, di 2, 3, 4, 5 cariche. Non deve far paura questa legge al partito di maggioranza, che ha moltissimi uomini, è un partito che dispone di migliaia di cittadini e quindi tra questi uomini può sempre cercare quelli che possono occupare le cariche e quelli altri che si sentono attratti dalla vita politica. E come ci sono dei professionisti che avevano degli studi molto bene avviati o degli industriali che hanno abbandonato parte della loro attività rimettendoci anche finanziariamente, possono benissimo rimetterci qualche cosa anche coloro che hanno dei vari incarichi che possono mantenere pur facendo il consigliere regionale.

BENEDIKTER (S.V.P.): Gli articoli proposti dal dottor Scotoni sono stati esaminati in sede di Commissione, però la Commissione non è pervenuta ad una conclusione definitiva, ed è stato deliberato di domandare al Consiglio il giudizio definitivo su questi articoli. Del tutto nuovi invece, sono gli articoli aggiuntivi proposti da Cristoforetti, Menapace e Defant. Questi articoli, quelli proposti da Scotoni e quelli proposti da Cristoforetti, meriterebbero un esame molto approfondito e, secondo la procedura esatta, dovrebbero essere rinviati alla Commissione per un nuovo esame, perché la Commissione pervenga alla sua conclusione, e poi rappresentati al Consiglio, perché sono di una portata vasta e grave e non hanno il carattere di emen-

damenti proposti in sede di Consiglio per la verifica di una parte dell'articolo già proposto e già varato dalla Commissione legislativa stessa. Per quanto concerne però l'esame fatto già in sede di Commissione legislativa degli articoli proposti dal dottor Scotoni, che poi hanno un carattere analogo a quelli proposti dal consigliere Cristoforetti, deve essere evidente a tutti i consiglieri che la Commissione ha inserito nel testo di legge articoli nuovi in materia di ineleggibilità e di incompatibilità che non erano proposti dalla Giunta regionale. Ha desunto questi articoli nuovi dal testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, cioè riproducendo gli articoli 7 e 8 del testo unico, gli stessi articoli che in base al decreto che regolava le prime elezioni del Consiglio del Trentino-Alto Adige erano anche allora vigenti, cioè regolavano anche la prima nostra legislatura. Li ha riprodotti testualmente questi articoli. Io credo che applicando effettivamente e seriamente questi stessi articoli, quasi l'intera portata degli articoli proposti dal dottor Scotoni e anche dal consigliere Cristoforetti è già compresa in quelle disposizioni. Basta confrontare il nuovo articolo 15 già votato ieri, con gli articoli 16 bis e 16 ter di Scotoni e l'articolo 16 bis di Cristoforetti. Si dice precisamente: (*legge*). Ancora più importante è il numero 2 (*legge*). L'opera della Commissione consisteva nell'estendere alla Regione oltre che alle Province, il riferimento contenuto nella legge statale, la quale si riferisce solo allo Stato. Il decreto con il quale venivano regolate le nostre prime elezioni estendeva il riferimento alle Province, la Commissione legislativa ha esteso il riferimento alla Regione, come era giusto che avvenisse. Faccio presente che nell'articolo 8 del testo unico della legge per le elezioni della Camera dei deputati, al punto terzo c'è un comma ag-

giuntivo in cui si dice precisamente che dalla eleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative iscritti regolarmente nei registri. Questo comma doveva essere riportato anche nell'articolo 15 nostro, in quanto abbiamo riprodotto l'intero articolo come tale ed è stata un'omissione questa. Dovrà essere dunque in qualche modo integrato, perché credo che la stessa ratio legis che è valsa per il testo unico della legge statale ad escludere dalla eleggibilità i dirigenti di cooperative e consorzi di cooperative debba valere anche per la Regione. Per quanto poi concerne l'articolo 16 bis del dottor Scotoni, dove si parla che i membri del Consiglio regionale non possono assumere cariche o uffici di qualsiasi specie in Enti pubblici o in società per designazione della Giunta regionale o di quella provinciale o di organi dell'amministrazione regionale, faccio presente che abbiamo votato diverse leggi, in cui membri del Consiglio regionale sono designati a far parte di Consigli di Enti pubblici, di società private sia per designazione del Consiglio regionale sia, in alcuni casi, per designazione della Giunta regionale o della Giunta provinciale. Abbiamo già creato un precedente per deliberazione del Consiglio regionale. La questione era stata allora discussa ampiamente ed era stato allora affermato il principio che la designazione di rappresentanti della Regione in determinati organi amministrativi è una competenza, in linea di principio, della Giunta regionale e non del Consiglio regionale.

Infatti nella discussione che si è avuto su questo emendamento proposto dal dottor Scotoni è stato tenuto conto di un'interrogazione fatta dal dottor Scotoni stesso, cioè se era vero che anche per questa prima legislatura, che adesso volge alla sua fine, vigevano

questi casi di ineleggibilità, che sono abbastanza comprensibili, purché siano poi effettivamente applicati ai singoli casi concreti; si doveva prevedere anche che uno di questi casi di ineleggibilità sopravvenisse durante l'esercizio del mandato. Di ciò si è tenuto conto aggiungendo l'ultimo comma dell'articolo 15. A mio parere la sostanza della proposta Scotoni, a prescindere dall'articolo 16 bis, della designazione da parte della Giunta regionale di membri del Consiglio regionale, è già contenuta nell'articolo 15 da noi votato ieri. Basterebbe applicare con precisione e con meticolosità questo articolo per il futuro. Per quanto riguarda gli altri casi di incompatibilità che non sono presi di mira dal dottor Scotoni nei suoi articoli aggiuntivi e che hanno formato oggetto di proposta di altri consiglieri regionali, incompatibilità che finora non sono state esaminate né dalla Commissione legislativa né dal Consiglio regionale, su questi casi di incompatibilità è in gestazione al Parlamento e al Senato una legge generale. Credo che si possa ritenere ed anche sancire l'applicabilità nella Regione per casi analoghi di quella legge che in sede nazionale sarà varata, su quei casi di incompatibilità che non sono previsti nel nostro articolo 15 e che riguardano precisamente casi di incompatibilità di carattere giuridico.

**PRESIDENTE:** Il consigliere Benedikter ha detto che questi nuovi emendamenti che sono stati presentati ieri e di cui non sono riuscito a fare alcune copie e che dovevano essere discussi ieri, avrebbero dovuto passare al vaglio della Commissione. Stando strettamente al regolamento non avrebbero dovuto passare al vaglio della Commissione, perché sono emendamenti presentati durante la discussione. Comunque questi emendamenti

presentati hanno un'importanza notevole per cui, se il Consiglio ritiene, io non sono alieno dal farli esaminare dalla Commissione oggi nel pomeriggio. Si continua adesso con gli articoli 17 e 18 e si va avanti con la legge; per gli altri articoli da inserire, la Commissione potrebbe anche nel pomeriggio discutere e riferire domani. Oggi si potrebbe continuare.

**CRISTOFORETTI (M.S.I.):** Li ha esaminati la Commissione!

**PRESIDENTE:** No!

**CRISTOFORETTI (M.S.I.):** Sì, quando ho presentato la legge li ha esaminati.

**PRESIDENTE:** Parlo degli emendamenti Scotoni. I suoi che sono stati presentati ieri, non li ha esaminati.

**CRISTOFORETTI (M.S.I.):** Hanno un anno e mezzo di vita!

**PRESIDENTE:** Non sono stati esaminati dalla Commissione questi. Il Consiglio può anche decidere; se non riusciamo a trovare una soluzione, perché molti non hanno qui il testo dei nuovi emendamenti, sarei anche propenso di farli vedere dalla Commissione nel pomeriggio. Non è una decisione, è una proposta, che potrà caso mai essere tenuta in considerazione qualora, in seguito ai diversi emendamenti, il Consiglio non potesse giudicare definitivamente.

**SCOTONI (P.C.I.):** Volevo dire alcune cose. Anzitutto premettere che non voglio assolutamente fare il censore, e che non è con questi propositi che ho presentato questi articoli di emendamento. Posso anche aggiungere che, per quanto mi risulta, non esistono

nel nostro Consiglio delle situazioni che imponessero con urgenza di fare dei provvedimenti legislativi per cambiare delle cose esistenti; lo voglio subito dichiarare inizialmente. Li ho presentati adesso perché sono rimasto fedele, in un certo senso, a quello che era stato il voto della Commissione, e il parere del Consiglio quando il collega Cristoforetti presentò nel gennaio 1951 quella sua proposta. Allora infatti la Commissione diceva: la materia che concerne le incompatibilità per i Consiglieri regionali è bene che trovi la sua naturale collaborazione nell'emananda legge sulle elezioni regionali attribuite alla competenza della Regione dagli articoli dello statuto, mentre quella che riguarda la incompatibilità per i funzionari e impiegati è andata avanti. La Commissione degli affari generali concludeva quindi, ritenendo prematuro, anzi superfluo per ora, l'esame del progetto Cristoforetti, consigliando che tutte le materie di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali vengano inserite comunque nell'emananda legge sulle elezioni regionali e per i funzionari della Regione per quella parte che riguardava i funzionari della Regione. E solo per questo mi sono permesso di presentare questi emendamenti che in Commissione vennero esaminati. Si convenne alla fine di non farne oggetto di una trattazione specifica nella relazione delle minoranze, ma invece affidarli al giudizio del Consiglio attraverso la forma dell'emendamento. Le mie proposte sono alquanto diverse dalle proposte di Cristoforetti, perché mentre le proposte di Cristoforetti, Menapace e Defant vengono ad aggravare, a limitare ancora di più e ad aumentare i casi previsti dagli articoli che ieri il Consiglio ha votato in proposito, io credo che non ci avverrebbe neanche una esclusione effettiva, ma che forse potrebbe aver valore

l'osservazione fatta dal Presidente della Commissione per gli affari generali, cioè che qui non si tratta di incompatibilità o di ineleggibilità, comunque in qualche modo bisogna chiamarla. Io ho trovato che al Parlamento la chiamano incompatibilità, l'ho chiamata incompatibilità, se la chiamiamo in altra maniera non ha nessuna importanza. Infatti, se esaminiamo l'articolo 16 bis troveremo che qui non si esclude nulla; si dice semplicemente che i Consiglieri regionali non possono essere nominati in uffici o a loro possano essere affidati incarichi in Enti pubblici o società, per nomina o designazione della Giunta regionale; e che questa esclusione però non ha valore nel caso in cui sia il Consiglio a fare questa nomina. Il consigliere Benedikter dice: qui siamo in contrasto con delle deliberazioni precedenti. Io non sono di questo avviso, perché quando noi abbiamo votato qualche legge dove era previsto che la Giunta nominasse 1, 2, 3 rappresentanti in un determinato organismo, non abbiamo detto che questo debba essere Consigliere regionale. Vuol dire semplicemente che la Giunta, nell'esercizio di questa facoltà, che una legge regionale le concede non potrà nominare un consigliere regionale, ma la competenza di nominare resta alla Giunta. Sul perché ho fatto questa proposta si potrebbe parlare lungamente, ma io vedrò di non farlo. Si potrebbe parlare di quella discussione che ormai da anni si sta svolgendo sul campo nazionale specialmente da parte di don Sturzo e di Rossi sulla rivista «Il Mondo»; credo che siano due che prevalentemente hanno trattato questo problema. Io non voglio aggiungere nulla, e mi limito semplicemente a leggere poche righe contenute nella relazione del progetto di legge del deputato Petrone. Egli afferma (lasciamo a parte la questione della moralità, e mi pare

che su quella ho già detto prima che non voglio discutere), e ci interessa rilevare quanto contraddica a un buon ordine costituzionale il fatto che i Deputati e Senatori, mentre per il mandato di cui sono stati investiti dal popolo devono esercitare funzioni di controllo sul potere esecutivo e tutta la pubblica amministrazione, vengano poi ad occupare cariche che dagli organi controllati dal Parlamento derivano o dipendono direttamente o indirettamente. Quindi la grave situazione dei controllori controllati. Noi abbiamo Enti, prosegue Petrone, sui quali un dato ministro esercita un controllo e della cui politica economica, e in tale caso anche della gestione amministrativa, quel ministro risponde innanzi al Parlamento. Contemporaneamente, lo stesso ministro nomina di sua fiducia amministratori degli Enti predetti a membri di quel Parlamento innanzi al quale egli deve rispondere della politica e della gestione degli Enti stessi. Quindi vi sono oggi deputati e senatori che: a) devono giudicare l'azione di controllo di un ministro sugli Enti nei quali lo stesso ministro controlla l'attività degli amministratori; b) permanentemente dipendono dal potere esecutivo nel senso che questo ha dato loro una carica di fiducia revocabile, o rinnovabile alla scadenza del termine, nella sfera della sua responsabilità amministrativa. E con questo credo di aver spiegato il motivo che mi ha indotto a proporre il primo articolo aggiuntivo. Il secondo articolo aggiuntivo in sostanza dice soltanto questo: che i membri del Consiglio regionale non possono prestare la propria attività, il proprio patrocinio professionale presso una società privata o chichessia, contro la Regione, mi sembra che questo sia il minimo, insomma, che un consigliere regionale non presti la sua opera a favore di un privato o di una società per so-

stenere qualche cosa che contrasta con la tesi regionale, mi sembra che sia una cosa pacifica. Il terzo è quello che prevede come ai membri della Giunta regionale e delle Giunte provinciali non possono essere assegnate indennità o compensi per l'esercizio di funzioni, di presidenza o amministrazione di Enti o Aziende dipendenti dalla Giunta regionale. Voi sapete che io (anche se abbiamo trattato la materia in sede segreta, credo di non violare il suo segreto) ho sostenuto, quando si è parlato di questo, come ai membri anche delle Giunte e ai rispettivi Presidenti dovesse essere data una retribuzione da consentire ad essi di esplicare con piena tranquillità, anche dal punto di vista economico, il proprio mandato. Quindi questa ulteriore aggiunta mi sembra in coerenza con quanto avevo allora sostenuto. Il quinto prevede che i membri del Consiglio regionale non possono consentire che il loro nome con la qualifica possa essere indicato in annunci, stampati, documenti di questo genere; insomma, che uno non possa, se vuole fare la reclame del dentifricio « Durban's » farlo come consigliere regionale. L'ultimo articolo in sostanza non fa altro che prevedere i casi in cui invece si verificassero alcune delle ipotesi precedentemente previste, e alla procedura io ho dato un termine alquanto lungo per vedere di risolverle. Mi pare quindi che in sostanza non vi sia niente di molto grave, ma che sarebbe utile tuttavia fare questo passo, non tanto perché costretto da situazioni insostenibili in seno al Consiglio, quanto perché trattando di questa materia dimostriamo una sensibilità per quegli uomini che appunto si battono in altri campi dove forse purtroppo non possiamo ripetere il giudizio dato per il Consiglio regionale, invece vi è bisogno di una certa moralizzazione. Le relazioni che accompagnano le proposte di legge

alla Camera dei deputati, che sarebbe interessante leggere per esteso, indicano anche vari motivi e ragioni di opportunità che dovrebbero consigliare l'adozione di questi provvedimenti. Dicono per esempio: le indennità parlamentari non possono essere di meno di quelle che perfino il Codice civile negli articoli 2390-92 prevede per gli amministratori di società private, al fine di escludere i conflitti di interessi, la partecipazione a deliberazioni alle quali si è impegnati a deliberare, l'esercizio per conto proprio o altrui di attività concorrenti, il compimento di atti pregiudizievoli per la società. Per me quindi, più che sanare o rimediare la situazione di disagio, si tratta di mostrare una certa sensibilità sul problema che veramente è, sotto un certo aspetto, all'ordine del giorno degli amministratori anche su scala nazionale. È bene farlo non perché lo hanno fatto anche gli altri, ma perché ci sembra giusto di farlo. Ripeto che chi esamina anche superficialmente gli articoli proposti da me, troverà che in pratica non si costringe nessuno a dimettersi e non si crea una situazione di disagio nel senso di ridurre, come sembrava ad alcuni che fosse avvenuto per la Sicilia, gli eleggibili praticamente a quelli che erano in carica in quel momento. Sono cose, la maggior parte delle quali probabilmente la nostra correttezza ci ha già da tempo consigliato di seguire, ma che tuttavia non credo che sia male di affermare anche in un testo legislativo.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Il Presidente del Consiglio ha fatto una proposta; cioè quella che gli articoli aggiuntivi che ho presentato vadano alla Commissione legislativa perché li esamini con comodità. Mi permetto di osservare, signor Presidente, che quegli

articoli sono tolti — fondendo altri articoli — dal precedente mio progetto-legge, tali e quali, di modo che, non credo che sia necessario l'esame, perché qui c'è un verbale della Commissione in data 14-5-51 nel quale è detto: « *i commissari, sentito l'esauriente responso del Presidente discusso in ogni suo dettaglio il progetto Cristoforetti, tornano all'opportunità di non continuare oltre l'esame che non potrebbe apportare nulla di definitivo, perché i principi esposti ecc.* » (legge). Vorrei chiedere adesso al signor Presidente della Commissione notizie sulla sua coerenza quando poi il 24-4-52 mi dà un verbale con scritto: « *il Presidente non ritiene che questo articolo sulla incompatibilità di incarichi debba trovare giuridicamente sede nella legge per le elezioni del Consiglio regionale, potendo invece trovare sede più opportuna magari in una legge a parte* ». Cioè quello che ho fatto prima io. Almeno noi decidiamo se la sede era quella o se è questa, o se torna ad essere quella per poi tornare ad essere questa. Quindi gli articoli sono stati esaminati, ed è inutile discutere; si possono respingere (tanto come va la votazione lo sappiamo già prima), abbiamo sentito come parla il dottor Scotoni, poi abbiamo sentito come la pensano coloro che hanno incarichi. Perché io vado oltre il consigliere Scotoni, sento che lui dice: « *non ci sono degli incarichi qui* » — ma sì, ce ne sono troppi incarichi qui, troppi Enti che ricevono dei contributi dalla Regione e che hanno dei Presidenti che siedono qua dentro! Ora se questi Presidenti che siedono qua dentro si sono comportati perfettamente sia nel campo del loro incarico, sia nel campo della loro essenza di consigliere regionale, non è detto che possano comportarsi nello stesso modo tutti gli altri che saranno eletti in futuro.

BALISTA (D.C.): Non c'è nessuna contraddizione nelle conclusioni fatte.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Basta leggere!

BALISTA (D.C.): Mi lasci parlare, consigliere Cristoforetti. Non c'è nessuna contraddizione nelle conclusioni fatte, nella relazione della commissione, o nella discussione orale in questa sede. Ma in quell'occasione io avevo ritirato per conto mio personale dei pareri, e già in quell'occasione ho fatto rilevare — mi pare che ci sia anche un inciso nel verbale — che ritenevo che qualche proposta di incompatibilità e di ineleggibilità potesse formare oggetto della legge regionale, e per quelle proposte da Cristoforetti, in quanto avessero avuto questa caratteristica, andavano risolte nella legge regionale emananda sulle elezioni del Consiglio regionale. L'ho ripetuto anche ieri e l'ho detto anche nell'ultima seduta della Commissione che alcune proposte del consigliere Cristoforetti, rispettivamente quelle del collega Scotoni, rivestono una natura diversa dal punto di vista giuridico e costituzionale da quella dei casi di incompatibilità, di ineleggibilità previsti dalla legge nazionale. E che quindi dubitavo, quantomeno, come del resto ha fatto giustamente rilevare il Presidente della Giunta regionale, in alcune materie di questo genere, che il Consiglio regionale potesse avere una competenza legislativa in ordine all'aumento o diminuzione dei principi generali di diritto nazionale in materia di incompatibilità e non eleggibilità. Del resto mi pare che Scotoni molto lealmente ha confermato, per lo meno in forma indiretta, che il Presidente della Commissione può aver ragione nel sostenere, dal punto di vista giuridico, che quelle che lui chiama in-

compatibilità non lo siano. E non lo sono! Non lo sono, si tratta di cumulo di incarichi, o cumulo di cariche, che non ha niente a che vedere con i requisiti richiesti e uno che viene eletto senatore o deputato o consigliere regionale o consigliere comunale. Quindi, avevo detto ieri, che semmai la questione in questa specifica materia che non riguarda la legge elettorale deve trovare sede in altra legge. Ma alcune delle incompatibilità che il consigliere Cristoforetti aveva messo nel suo progetto, rivestono appunto quel carattere di appartenenza alle norme stabilite dalla legge nazionale e quelle le abbiamo prese in considerazione nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, ma non potevamo eccedere. Infatti non si poteva accogliere il criterio richiesto dal consigliere Cristoforetti di escludere il direttore delle cooperative, quando la legge nazionale non prevede tale esclusione. Tale richiesta, contraria anche alla legge nazionale, non poteva naturalmente essere accolta dalla Commissione legislativa agli affari generali. Per le altre incompatibilità, impropriamente chiamate così, decidete voi. Per me è anticostituzionale ed è incompetente il Consiglio regionale a pronunciarsi in merito. Se vuole, può farlo a suo rischio e pericolo, ma non lo introduca in questa legge per non metterne a repentaglio l'approvazione. Terminata questa parte, poiché vi è stato uno spunto polemico, desidero dire che egli ha parlato di Presidenti che sono presidenti di enti e ricoprono cariche in enti a cui la Regione avrebbe dato un contributo; per quello che mi riguarda escludo nel modo più assoluto di essere Presidente o amministratore di enti che abbiano avuto un contributo dalla Regione, esclusa la Provincia (*ilarità*) di Trento, ed evidentemente Cristoforetti non voleva alludere alla Provincia di Trento.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Sì, all'Atesina !

BALISTA (D.C.): Ci tengo, per quello che mi riguarda, a dichiarare in modo esplicito al Consiglio regionale, poiché ha voluto anche accennare al fatto di una Presidenza dell'Atesina, che quello è anche riferito a me perché sono il Presidente, lo confesso e non mi vergogno di dirlo (*Ilarità*). Osservo che la carica . . .

CRISTOFORETTI (M.S.I.): È una confessione estorta !

BALISTA (D.C.): È congiunta da decenni.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Dieci anni fa c'era Mussolini!

BALISTA (D.C.): Mussolini o non Mussolini, a me non interessa ! È collegata al Presidente della Giunta provinciale da molti anni, con la prassi che si è instaurata all'atto della costituzione della società, come è avvenuto per la SIT. Per le altre cariche, Presidenza del Consorzio antitubercolare . . .

CRISTOFORETTI (M.S.I.): È onorifica!

BALISTA (D.C.): . . . per altri incarichi non ho nulla da rendere conto.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non l'ho mica chiesto !

BALISTA (D.C.): Per quello che riguarda le cariche inerenti alla mia veste di Presidente della Giunta provinciale di Trento la situazione è questa. È bene dirlo anche perché non nascano malintesi e sospetti non giustificati.

PRESIDENTE: Noi dobbiamo votare prima l'emendamento Scotoni, cioè il 16 di Scotoni che è stato presentato prima.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): No !

PRESIDENTE: Sì ! C'è qualcuno che desidera ancora parlare sull'emendamento di Scotoni ? Oppure sull'emendamento anche di Cristoforetti, Menapace e Defant ? Sempre, avverto, deve essere votato prima quello di Scotoni.

DEFANT (A.S.A.R.): Mi duole in una faccenda del genere sorgano dei personalismi. La situazione nella nostra provincia e nella Regione è quella che è; non l'abbiamo certo determinata noi. Noi abbiamo contribuito, semmai qualche volta col voto, ad innestare in determinati organismi a carattere economico dei rappresentanti degli Enti pubblici. Io questo lo so e certamente non sono qui a criticare il consigliere regionale x o y che oggi rappresenta questi organismi a carattere economico. Però, trattando di una legge elettorale, sia pure limitata a questa Regione, il Consiglio ha il dovere di affrontare il problema principale e porsi una domanda: è opportuno dal punto di vista morale, tecnico, politico (io trascurò il giuridico) che i cittadini che ricoprono un mandato pubblico rivestono, contemporaneamente allo svolgimento di questa importantissima mansione pubblica, la carica di dirigenti di Enti a carattere industriale, commerciale e di altra natura, in collegamento con l'Ente pubblico stesso ? È una domanda che è bene affrontare; la possiamo risolvere in senso anche negativo, ma è opportuno, anzi necessario, affrontarla, perché ognuno di noi si faccia una chiara idea in materia. È stata affrontata dall'Assemblea nazionale, e quindi è necessario che anche noi

abbiamo un'idea in materia. Sorge il problema morale: il consigliere Scotoni ha dichiarato che nella nostra Regione forse forse non è emergente. Io non sono di questo parere; noi siamo uomini come i Siciliani, come i Romani, come i Danesi, ecc. Noi siamo indotti a sbagliare, tutti indistintamente. Abbiamo le nostre tendenze, le nostre pecche, e possiamo un giorno anche approfittare di una situazione di particolare favore che la contingenza politica ci crea. Questo è un fatto incontestabile, ammesso da noi ed ammesso generalmente in tutti gli Stati. E questo problema è risolto dappertutto. Ora nella nostra Regione — e guardate che anche qui non faccio né dei personalismi né del settarismo politico, — ha un aspetto tutto particolare: la nostra Regione, e in modo particolare la provincia di Trento, non è caratterizzata da una attività industriale eccelsa, come sarebbe per esempio la Lombardia o il Piemonte, dove il cittadino, mediante la sua intelligenza, il suo denaro, crea delle possibilità di lavoro, delle possibilità economiche. Nella nostra Regione, proprio voi del partito di maggioranza avete creato delle situazioni economiche che forse i privati non avrebbero fatto, e questo torna a vostro danno; ma da questa situazione particolare nascono poi i problemi. Voi potete dire, ad esempio circa le cooperative: « È opportuno nella continuità storica che vi sia sempre un membro appartenente ad un organo legislativo, e appartenente contemporaneamente a quest'organo economico? — È opportuno questo? Può portare degli inconvenienti superiori ai vantaggi, che questi organismi economici, cioè le cooperative, potrebbero avere ». Qui, naturalmente, bisogna formulare delle domande, sono state citate giustamente l'Atesina, la SIT, ed altre creazioni di attività pubbliche. Qui da noi dob-

biamo riconoscere che l'iniziativa industriale è stata molto scarsa. Quindi sono sorti questi organismi pubblici poderosi, i quali sono alimentati precipuamente dal denaro pubblico. Ora domandiamoci — e questo lo domando per scrupolo di coscienza di fronte ai nostri concittadini —: « È opportuno che ci sia sempre il rappresentante politico in seno alla direzione economica di questi organismi, o è opportuno limitare la partecipazione del rappresentante politico? Perché? Perché? potrebbe nascere — e mi sembra che ci siano deputati della maggioranza che lo affermano — una collusione tremendamente pernicioso per il denaro pubblico in primo luogo, cioè per l'interesse della popolazione in generale, e per lo stesso partito, che manda questi rappresentanti. Negli organismi pubblici può succedere cioè quello che succede anche nelle attività private: il monopolismo economico non è soltanto una degenerazione nel campo produttivistico e distributivo, ma rappresenta una vera degenerazione interna dell'amministrazione. Noi vediamo nei consigli di amministrazione, (come in quello dell'Adriatica, ecc.) che fanno parte dei funzionari, (Signori miei, a questo stato di determinazione si è arrivati!), dei funzionari della ditta i quali logicamente, umanamente, devono fare ciò che vuole quel gruppo che possiede non tutte le azioni, ma il pacchetto maggiore delle azioni. E questo fenomeno degenerativo, che qui da noi non è combattuto, in altri paesi è stato invece affrontato con estremo vigore fino allo scioglimento della società. Ora noi oggi dobbiamo proprio dirci: è opportuno limitare questa partecipazione, è opportuno eliminarla, o è opportuno continuare sulla strada che fino ad oggi abbiamo percorso? Per quanto mi concerne, tenuto conto della situazione particolare della provincia di

Trento e anche di Bolzano, dove all'iniziativa industriale scadente e debole, si è sostituita col tempo l'iniziativa pubblica, questa partecipazione può riuscire anche pericolosa, involontariamente, certe volte, perché tutti coloro che partecipano non valutano, al momento della partecipazione, tutte le conseguenze vicine e lontane di questa partecipazione. Si creano cioè lentamente, insensibilmente, dei veri e propri feudi economici e politici. Questo vale per l'attuale partito di maggioranza e per tutti quei partiti di maggioranza che eventualmente dovrebbero sostituirsi all'attuale.

Siamo tutti uomini, e questa qualità di uomini nessuno la potrà mai sopprimere. Ed è per questo che io vedo ben volentieri la presentazione di questi progetti. Sono convinto che saranno rispettati, perché ormai si è creata una situazione dalla quale senza scuotimento notevole è difficile ritornare, ma sono anche lieto che siano stati discussi, e vorrei sentire anche l'opinione dei membri della maggioranza in materia. Qui non si tratta di invidiare un membro della maggioranza che partecipa a un consiglio di amministrazione, io ho sempre preteso la partecipazione delle minoranze in sede di controllo visto che altro non si poteva fare esaurito questo compito. Voglio le cose come sono perché la partecipazione di un membro delle minoranze in sede di controllo può dare dei buoni frutti. Sono, in questo campo, contro l'onorevole Petrone. Non è sempre vero che il membro di minoranza venga assorbito dalla maggioranza dirigente, questo non è vero, non lo è nel modo più assoluto. C'erano alcuni casi, ma questi casi non possono fare la regola. D'altra parte però vorrei sottolineare agli amici che hanno presentato questi emendamenti alla legge elettorale, un

fatto grave: è vero, l'elettore, quando dà il voto di preferenza, non lo dà evidentemente facendo un giudizio di carattere tecnico professionale, lo dà perché ha fiducia e nel partito che rappresenta il candidato, e in quella notorietà morale che egli gode nel partito e fuori del partito. Non avrebbe nemmeno la capacità di dare un giudizio di carattere tecnico. Avviene questo: che se noi applichiamo indiscriminatamente queste proposte di legge, potremo anche eliminare dal mercato di lavoro, diremo così, elementi dotati di effettiva capacità. Questo è il lato negativo. Se è vero che il rappresentante politico non rappresenta il lato tecnico — di questo io, democratico, sono convinto, perché colui che ricopre un mandato politico non deve essere necessariamente né ingegnere, né medico, né avvocato, né artigiano, né avere qualsiasi altra professione — deve per un sacrosanto dovere in qualsiasi problema estraneo alle sue capacità e alle sue conoscenze appellarsi agli specialisti dei vari rami. Questo è il dovere sacrosanto di chi ricopre un mandato politico. Più in là non può andare. Ma, d'altra parte, se noi applichiamo al cento per cento questa legge, se nel consesso legislativo vi saranno delle persone capaci, di ampia cultura tecnica, se le eliminiamo completamente, avremo, come risultato, l'inconveniente di eliminare dal mercato di lavoro elementi di reale valore. Questo è un inconveniente grandissimo, e fino ad oggi nessun rimedio è stato trovato a ciò. Ho letto dei commenti riguardanti specialmente gli U.S.A., dove questo problema è vivissimo, non soltanto per la collusione del capitale privato con il capitale pubblico, ma per il sorgere spontaneo o quasi inevitabile di determinati monopoli. Tutti sono perplessi di fronte a questo problema. O colui che ha effettive capacità tecniche professionali si

astiene completamente dalla vita politica e rimane nel suo campo specifico, oppure se entra nella vita politica, con l'applicazione di questa legge, viene escluso dall'esercizio di specifiche attività a favore della collettività.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Il problema esiste in realtà. Nella vita avviene spesso che, considerati tutti gli aspetti di un rapporto, non è possibile tirare una linea netta, e quindi si deve scegliere fra il bene e il male, o il male peggiore e quello minore. In questo campo il mio punto di vista è di mantenere prima di tutto difeso e non portato a confusione il concetto della diversità di funzioni dei due organi, e quindi le diverse responsabilità. Se l'articolo 16 bis o ter — che non ha la sola portata di cui diceva Scotoni — si limitasse al concetto del divieto di assumere il patrocinio professionale contro la Regione o contro le Province in questioni che riguardassero società, aziende industriali o commerciali, il concetto sarebbe di una tale evidenza, di un tale buon senso che tutti lo dovremmo accettare. Ma la formulazione di questo articolo è ben diversa. Immaginate l'attività di un professionista in una Regione dove società, aziende commerciali od altro possono aver rapporti con la Regione: divieto assoluto di prestare qualsiasi consulenza tecnica o qualsiasi assistenza! E così possiamo benissimo venirci a trovare in quella situazione di cui parlava Defant. Cioè elementi di valore, elementi apprezzabili, che potrebbero benissimo essere attratti nella sfera dell'amministrazione pubblica per una prestazione impegnativa come è quella di consigliere o altro, domani, in un ambiente così piccolo come il nostro, dovrebbero rinunciare assolutamente al mandato pubblico, perché una società, un'azienda od altro può avere

rapporto di affari con la Regione o con le Province. Il concetto può essere fondamentalmente sano; l'ampiezza però di questa dizione andrebbe rivista molto attentamente; ed una formulazione che indichi il limite giusto non è facile trovarla. Quando ho letto il testo di legge elaborato dalla Commissione, anche se mi è sembrato subito che esso potesse sotto qualche punto di vista incorrere in quelle eccezioni pregiudiziali, l'ho senz'altro accettato dopo meditazioni, appunto perché esso rappresenta già i limiti meno estesi, ma tuttavia tali da portare un progresso in questo campo. Rappresenta una disciplina tale da poterci dare tranquillità a votare l'articolo come tale. Il consigliere Benedikter diceva: «*Badate che qui è esclusa dall'eleggibilità ogni persona che in proprio o in qualità di rappresentante legale di società o imprese private risulta legata con la Regione (concetto molto più esteso, molto più forte, anche se qui è difficilmente definibile) o con le Province con contratti di opere per le somministrazioni, oppure con concessioni e autorizzazioni amministrative di notevole entità economica*». Questo concetto è già un po' più serrato e più compatibile con la vita locale, che comporta l'obbligo di allestimento specifico, l'osservanza di norme generali o particolarmente protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione, l'autorizzazione è sottoposta. Questo l'abbiamo già votato e accettato. Abbiamo accettato di rendere ineleggibili i rappresentanti, gli amministratori e i dirigenti di società o imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla Regione o dalle Province con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o interessi quando questi sussidi non sono concessi in forma di una legge. La proposta del dottor Scotoni, fra le due — non si offendano

gil altri tre proponenti — è di gran lunga da preferire.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): È più tenera !

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Spingere più in là la situazione richiederebbe senz'altro una meditazione molto più attenta di quanto possiamo fare qui. Conviene aspettare un po', tanto più che, come riconosce il consigliere Scotoni, non ci troviamo proprio in condizioni di urgenza in questa materia. Attendiamo le conclusioni che verranno fatte in sede nazionale, di modo che si possa recepire ciò che in sede nazionale verrà fatto come disposizione limitatrice della libertà di accesso alle candidature pubbliche e rispettivamente limitatrice della attività degli eletti rispetto alle loro attività private, personali o professionali. Attendiamo quello che si fa in sede nazionale e, dopo matura meditazione, lo adattiamo alle esigenze locali. Per la situazione locale, mi pare sufficiente l'articolo 15. Non respingo a priori personalmente nessun altro concetto che venga proposto; penso che il Consiglio può fare bene ad attenersi intanto alla votazione fatta dell'articolo 15, riservandosi una successiva trattazione, anche nel Consiglio prossimo. Il consigliere Cristoforetti diceva: *« Non si tratta di intervenire nei casi attuali, perché la legge viene promulgata per gli altri »*. Questa non è una motivazione elegante. La legge vale per tutti, per i consiglieri presenti e per i futuri. Se dovessimo legare o limitare l'attività dei consiglieri futuri, è molto meglio che i futuri eletti ad amministratori si preparino la legge loro stessi, in quanto che non sarebbe esatto esimere noi e limitare quelli che ci devono sostituire. Consideriamo invece

questo articolo 15 come un progresso in questo campo. Ripresentiamo e discutiamo l'argomento nelle commissioni di questa legislatura, e coloro che ci sostituiranno nella prossima, troveranno una ulteriore precisazione di maggiore soddisfazione. Stando così le cose, credo che non possiamo fare altro che attestare la deliberazione già presa e non procedere alla votazione di altre norme limitative, la cui portata può andare, in pratica, oltre i fini che ci proponiamo. Vorrei concludere con un'osservazione di carattere generale. Data l'esperienza che vado facendo personalmente, affermo che il difetto fondamentale di tutta la legislazione amministrativa è questo: essa si ispira alla diffidenza. Tutte le leggi che impongono controlli, revisioni, interventi di organi consultivi e tecnici, controlli amministrativi ecc. e che creano quell'appesantimento formale che grava poi su tutta la vita amministrativa, hanno origine da un unico suggerimento, da un'unica indicazione quella della diffidenza. Abbiamo migliorato e moralizzato, con ciò, la vita pubblica? Io dico di no. Talune disposizioni sono senz'altro ispirate sinceramente da una norma dovuta all'intento di migliorare gli ordinamenti civici, l'amministrazione pubblica, ma in tante altre c'è un senso di diffidenza che rode, che spinge a formulare articoli limitativi che domani, probabilmente, non servono a niente. La moralità generale si conquista soprattutto attraverso l'educazione del cittadino, tenendo conto che anche le leggi devono tendere a questa. Se tendiamo all'educazione civica in senso generale, e se di questa ci preoccupiamo sotto tutti gli aspetti della vita, in quella privata come in quella pubblica, avremmo veramente conseguito qualche cosa. Con le leggi limitative credo che si faccia molto meno.

SCOTONI (P.C.I.): Devo rispondere per precisare che se le mie proposte, sotto certi aspetti, sono sembrate al Presidente della Giunta regionale impostate meglio delle proposte degli altri colleghi non è merito mio. Se il testo può essere migliore o può essere sembrato tale è perché non ho fatto altro che prendere di peso la proposta di legge approvata dalla Camera adattandola e sostituendo all'organo nazionale l'organo locale. Si tratta della proposta di legge che la Camera ha approvato e che attende l'approvazione del Senato; comunque è già passata al vaglio della Camera dei deputati. Per quanto riguarda la questione della nostra competenza io avrei votato l'emendamento proposto dal nostro collega avvocato Balista, ma con qualche cosa più di questo. Leggete tutto questo articolo e ditemi dove vi è una limitazione per essere candidato, per essere consigliere regionale. Non certo quella che uno non può essere nominato: se sarà nominato, gli capiterà questa fortuna o questa disgrazia. Ma non vi è alcun diritto ad essere consigliere di un determinato consiglio amministrativo, vi è diritto di essere candidato come consigliere regionale. È semplicemente una limitazione, un'autodisciplina che pone il Consiglio ai propri membri, ma che non tocca minimamente quelli che sono i diritti costituzionali, perché non esclude alcuno. Per quanto riguarda poi la questione delle competenze, anche qui mi pare che non si modifichi nulla, perché la Giunta non è obbligata a candidare dei consiglieri, può servirsi di altre persone. Eventualmente, se il Consiglio si troverà di fronte ad un determinato provvedimento per nominare il rappresentante di tale Ente — chiunque lo nomini: Giunta o Consiglio — dirà: Siccome credo sia proprio necessario candidare un consigliere regionale, lo nomino

io, rompendo per una volta quella prassi che è stata finora accettata. D'altronde, proprio in quello studio che ci è stato passato dall'Ufficio legislativo della Presidenza della Giunta, mi pare che si arrivi alla conclusione che si dovrebbe, in sostanza, cercare di uniformare la regolamentazione delle materie delle competenze in sede regionale, avendo di fronte a noi quelle che sono le competenze dello Stato. Ebbene, quell'articolo l'ho preso proprio da una legge votata dalla Camera dei deputati proprio pochi giorni fa, e perciò suppongo che non sia in contrasto con quella che è la prassi dello Stato. Per quanto poi riguarda la seconda parte, è vero che in vertenze o affari nei confronti della Regione e non soltanto quando siano affari professionali, ma anche esistendo consulenza tecnica (faccio un esempio: una società immobiliare vende delle aree, degli edifici ecc.), un consigliere regionale può benissimo prestare la sua attività a favore di questa società, però, al momento in cui questa società cerca di concludere l'affare con la Regione (ad esempio: la Regione vuol comperare una determinata area per costruirci un palazzo) il consigliere si ritira, cioè quando questo affare, questa questione, tocca rapporti fra la Regione e la società nella quale il consigliere lavora, deve rimanere estraneo. Ma quando l'affare è concluso, può prestare la sua attività a tutti gli altri settori. Immaginate un funzionario della Regione che si trovi discutendo sullo stesso tavolo con il rappresentante di una società, il quale è un consigliere regionale o, magari, (ipotesi, che naturalmente non si realizzerà mai) il suo Assessore: sarebbe veramente una situazione inconcepibile! Comunque penso che vertenze o affari finora ne abbiamo avuto 2-3 di quel genere. Perciò tante cause ci sono state. Credo anche che, esclusa la compera di qualche auto-

mobile o macchina da scrivere, la Regione nel futuro non avrà molti affari con società tanto da dover limitare l'esercizio professionale. Perciò la proposta, che ho presentato anche perché già passata al vaglio ed all'approvazione di una delle due Camere, potrebbe essere accettata senza paura che determini delle situazioni imbarazzanti, dando l'impressione anche che effettivamente questa buona gente sul campo nazionale si batte da tanti mesi per sostenere dei principi che da tutti devono essere condivisi. Prima vi ho dato atto di una situazione locale; però su scala nazionale si sono verificate effettivamente delle altre situazioni (chinina, penicillina, antibiotici, per parlare soltanto degli ultimi) e hanno costretto una certa opposizione pubblica a prendere in considerazione questo argomento. Si potrebbe dire che almeno c'è stato il Consiglio regionale a fare qualche cosa su quella strada. Mi dispiacerebbe dover concludere che neanche qui, dove forse la cosa è anche meno urgente, si è voluto dare ascolto a questi consigli che indubbiamente per il loro passato, per i loro studi, dovrebbero essere presi in notevole considerazione.

DEFANT (A.S.A.R.): Il signor Presidente della Giunta regionale ha messo l'accento sull'emendamento psicologico ed ha parlato di sfiducia. La sfiducia esiste; ma, nel nostro caso, è una sfiducia d'ordine politico. Questo elemento psicologico di sfiducia politica può tramutarsi in sfiducia di altro genere. Se fossimo al potere noi — e il signor Presidente della Giunta provinciale sorride, ma è una realtà — naturalmente la sfiducia potrebbe avere delle origini non puramente politiche, ma anche economiche. Così per ogni gruppo politico, poiché la lotta politica nel nostro Paese sta assumendo toni e carattere

che non sono usuali, ed è umano che talvolta trascenda dal campo politico in quello economico. Del resto, questa è una crisi della società contemporanea, non c'è da meravigliarsi. Da quando è nata la società per azioni, caratteristica del secolo, per la quale il piccolo risparmiatore ha avuto la possibilità di investimenti di natura economica che prima gli erano preclusi, da quando il diritto ha disciplinato quest'attività del piccolo risparmiatore, noi abbiamo assistito ad una rivoluzione gigantesca di tutta l'economia. Non soltanto, ma oggi — e lo devono ammettere non soltanto le sinistre, ma anche la maggioranza che è oggi al Governo non soltanto qui, ma anche in Francia e Germania — oggi il potere pubblico deve intervenire nell'economia in molti settori. Nel Trentino vediamo amministrazioni comunali che si fanno patrocinatrici di investimenti a carattere industriale, che sacrificano il patrimonio comune del cittadino, per creare delle occasioni di lavoro. Questo gigantesco fenomeno economico comporta naturalmente il male dell'amministrazione a cui eravamo abituati e fa nascere nuovi problemi. Quindi, non c'è da meravigliarsi che questi problemi vengano posti, perché sono indispensabili. Se domani la Provincia di Trento fosse costretta a prendere una iniziativa di carattere produttivistico, economico, è logico che, appena preso il provvedimento, tutti si domandano: e chi amministrerà? Come? Come saranno controllati questi dirigenti della nuova attività? Ed è per questo che, a parte adesso tutte le conclusioni che potranno essere privatamente tratte da questo sorgere di nuove necessità, è bene che tale problema venga affrontato. È bene nell'interesse stesso di quelle attività per evitare molti inconvenienti specialmente oggi che il denaro pubblico deve necessariamente, per supreme ragioni d'ordine

sociale, affiancarsi e superare talvolta il capitale privato. È un problema tremendo che nessuno, né i grandi economisti, né i grandi sociologi, ha ancora risolto. Deve essere affrontato nel delicato punto della struttura amministrativa. Ho seguito attentamente le discussioni del Parlamento, ho sentito i signori della maggioranza parlare contro e a favore, ho sentito il discorso di Giannini molto interessante e che ha portato argomenti veramente solidi. D'altra parte, non possiamo attenerci a una sola argomentazione, noi dobbiamo tener conto del fatto che vogliamo che ci sia questa attività pubblica e cioè vogliamo effettivamente la partecipazione di Enti pubblici accanto al capitale privato. Vogliamo, come conclusione, che questa partecipazione non ci rovini moralmente il tessuto sociale. Perché, altrimenti, tutto ciò che noi ci proponiamo per raggiungere determinate finalità economiche e sociali, verrebbe distrutto poi da quella cancrena che si determina in seno agli organismi stessi. È per questo che io sostengo proprio caldamente questo intervento. Qui, certamente, sarà difficile prendere dei provvedimenti, perché, ripeto ancora, il Consiglio regionale si è già messo su una strada. La partecipazione di membri del Consiglio regionale a quest'ente economico è già stata accettata da tutti. In sede di Commissione delle finanze ho presentato alcune proposte da inserire nello Statuto dell'Avisio: le ho poi ritirate, perché mi sono convinto che potevano costituire un ostacolo di natura tecnica, benché moralmente fossero giustificate. Se vogliamo far funzionare un Ente, se abbiamo questa volontà, se ne vediamo la necessità, dobbiamo però pagare il nostro tributo. D'altra parte è necessario che il problema della collusione dell'elemento privato con quello pubblico oggi tende a prevalere quello pubblico — sia af-

frontato, perché è un problema generale, non solo della nostra Regione. E se nella nostra Regione non si è ancora verificato quanto citato dal consigliere Scotoni, potrebbe benissimo avvenire perché, ripeto, siamo tutti uomini, e possiamo essere attratti da determinate visioni, da determinati benefici personali. Quindi, noi abbiamo il dovere, fin dove è possibile, di cercare di evitare per lo meno di ridurre al minimo possibile, il problema.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Devo alcune precisazioni dove non si è voluto comprendere il testo delle proposte da me formulate. Per primo rispondo al Presidente della Giunta. Se il testo è peggiore di quello del dottor Scotoni il demerito non è mio, ma è di quei legislatorelli che compongono l'Ufficio legislativo della Sicilia, in quanto che ho ricopiato tale e quale gli articoli dal loro decreto di legge. Naturalmente laggiù non c'è un ufficio di forze giovani come il nostro, ma un ufficio legislativo di gente anziana. Il Presidente della Giunta ha parlato di diffidenza. La diffidenza c'è nel progetto della Sicilia, dove si vuole inibire ai parenti, fino al terzo grado incluso, di partecipare. Lì c'è la diffidenza. Ma dove si dice che un consigliere regionale non può essere presidente — supponiamo — dell'Ente provinciale del turismo di Bolzano, o un altro non può essere Presidente della società Dolomiti, non c'è diffidenza, vuol dire anche aver cura della loro salute. Faccio un esempio: domani si può costituire a Bolzano o a Trento, una grande società automobilistica, chiamiamola società Transalpina; l'Assessore ai trasporti o il Presidente della Giunta viene nominato Presidente della stessa, se si dovesse aumentare il pacchetto di azioni, è chiaro che la maggiore

possibilità di riuscire attraverso la presidenza del Presidente della Giunta o di un Assessore che attraverso la presidenza di un qualsiasi cittadino. Non voglio con ciò alludere alla società Atesina.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Questa situazione fa parte dell'articolo 15, punto primo: «*Linee di trasporto*» — in questo caso sono concessioni locali — date dalla Regione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Di modo che non dovrebbe essere Presidente di una società automobilistica un consigliere regionale.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Evidentemente no!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ma un consigliere provinciale si!

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): No, è sempre lo stesso!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Trasportiamo il rapporto sul campo provinciale. Non si tratta di diffidenza, semmai si tratta di quel senso che può avere un'osservatore neutrale che si trova su un balcone a veder passare una 1400 con una grassa persona con delle valigie di cuoio, e veder passare una topolino con una persona striminzita con una borsa di pelle. Ho visto anche una lista del partito di maggioranza alle elezioni regionali che aveva nel suo seno degli indipendenti e che poi si sono agganciati. Ma allora erano indipendenti. Il che vuol dire che anche un indipendente può, quando segue un'ideologia politica intervenire nell'amministrazione per conto di altre persone. D'altra parte, non è detto che il Presidente di tale Ente o il Presidente della

società debba essere un democristiano, un comunista, un socialista, un missino, un repubblicano, può essere anche un semplice cittadino che non si interessa di politica. Anzi, sarebbe meglio, perché così non ci potranno mai essere presunzioni dal lato politico.

PARIS (P.S.U.): Indubbiamente la materia è di una estrema delicatezza. Ha ragione il Presidente della Giunta provinciale dicendo che veniamo ad incidere sul diritto soggettivo del cittadino. Seguendo le fonti citate dal dottor Scotoni, don Sturzo, un articolo di Fanfani, Ernesto Rossi, quell'articolo raccolto adesso in un libro che sarebbe istruttivo per tutti: «*Settimo: non rubare*», è certo che la questione si pone. Si pone senz'altro perché lo Stato diventa una macchina così mastodontica che spinge le sue estremità in ogni luogo e in modo particolare nel settore economico. Ora, occorre vedere se noi abbiamo il diritto di legiferare. Qui, certo, ci sono dei dubbi con una base assai consistente. Tuttavia li accetto, anche se vedessimo respinta la legge; perché questo fatto dovrebbe dare una dimostrazione della nostra serietà e delle nostre ottime intenzioni. Intenzioni non trasferite sul campo politico, consigliere Defant, perché se a quel posto vedessi uomini del mio partito, voterei ugualmente, per una questione di principio e di opportunità e per porre al mio partito stesso dei limiti che reputo necessari di non oltrepassare. Se questi limiti non sono precedentemente stabiliti, è facile sconfinare. Quindi non sfiducia verso il partito di maggioranza né in particolare verso gli uomini, ma proprio questione di principio. C'è una delimitazione che non è precisa, ma abbastanza lata: quando si dice che i membri del Consiglio regionale non possono assumere un patrocinio professionale né in qualsiasi forma prestare assi-

stenza, consulenza tecnica, a società tecniche, industriali, commerciali, in vertenza o affari nei confronti della Regione o delle Province, mi pare che la dizione lasci agli uomini della Giunta un certo margine.

ROSA (Assessore agli affari sociali - D.C.): Non è la Giunta.

PARIS (P.S.U.): Certo che il problema si pone. Il consigliere Cristoforetti ha citato l'esempio della Sicilia. Se i legislatori siciliani hanno creduto opportuno fissare delle norme così rigide avevano ben ragione, ma non è il nostro caso. Noi stiamo discutendo la prima legge elettorale, dovrebbe poi costituire la base per tutte le leggi successive. Si cambierà qualcosa dove è possibile, non diminuendo i diritti dati alle minoranze in modo particolare dallo statuto. Certo che sarebbe per molti un principio affermativo che tenderebbe a impedire quel scivolamento in un terreno di compromesso e di interessi più o meno, larvati che oggi, per quanto mi consta, non esiste, ma che potrebbe venire a verificarsi domani. Meglio quindi prevedere la malattia e non servirsi di tutte le medicine quando ormai il male si è fatto cancrenoso. Quando si ha l'animo sgombro da certe preoccupazioni, è più facile prendere una decisione giusta.

SALVETTI (P.S.I.): Dirò poche parole. Nella conclusione il Presidente della Giunta ha garbatamente invitato indirettamente il dottor Scotoni a ritirare i suoi emendamenti auspicando che non si pregiudicasse un ulteriore sviluppo prima di procedere ad un adeguato esame. Ignoro se il collega Scotoni intende aderire a questa molto gentile proposta. Io mi auguro di no. Dirò che io voterò naturalmente in favore di questi emendamenti.

Apparentemente la disputa verte su quanto detto dal Presidente della Giunta, che, in questo momento e in questa sede in modo particolare non parla certamente a titolo personale. Asserisce che nell'articolo 15 sono già considerate delle grandi estensioni, e cioè vi è una tale ampiezza di comprensione anche di fatti spiccioli e concreti, che possiamo attenerci allo stato degli atti, soddisfacentemente accontentata anche la diffidenza a cui ha fatto allusione. Egli ritiene che più in là sarebbe imprudente, pericoloso, intempestivo andare. Ripeto ancora un concetto: che l'articolo 15, di cui ricordo l'estensione, rifili le eleggibilità. Ieri avevo aderito immediatamente a stabilire la incompatibilità tra consigliere comunale e consigliere regionale, ma, proprio perché avrebbe colpito me personalmente, la cosa è molto differente. Il Presidente ha detto: «*Badate che noi andiamo a colpire praticamente un vasto settore di cittadini, colpendo un diritto soggettivo di eleggibilità*». Questo argomento era validissimo, opportunissimo, tanto è vero che poi praticamente ha indotto anche l'Assessore e vari altri a ritirare. Ma le proposte del dottor Scotoni sono un'autodisciplina che il Consiglio dà a se stesso e ai propri membri. Questa è una differenza sostanziale. È qui che non consento nella perplessità e nel dubbio della maggioranza; io dico che un organo può darsi interamente una regola, una disciplina, finché non vada a raggiungere l'assurdo o ad offendere il buon senso. Un organismo può autodisciplinarsi. Quindi, si chiede che il Consiglio regionale, cioè i consiglieri che hanno già superato lo scoglio dell'eleggibilità e sono giunti in Consiglio, si impongano preliminarmente, senza previsioni ad personam, una disciplina o una incompatibilità a posteriori, io la chiamerei così. È per questo che io non ho

paura di votare quell'emendamento, perché è un'autodisciplina in maniera da raggiungere quegli effetti morali e anche di convenienza che sono stati chiariti da altri. Perciò, a parte l'agganciamento abbastanza forte che il dottor Scotoni ha fatto alla legge siciliana, mi pare proprio giunto il momento anche per noi che, (a torto o a ragione, godiamo la fama — Dio sa se proprio sempre meritata — di essere fra le persone più oneste, più serie dell'Italia) si confermi in questa sede e in questa forma la nostra sensibilità. Questa è la raccomandazione che voglio fare. Nel silenzio, la cosa forse poteva anche non avere rilievo, si poteva anche attendere. Essendo venuto alla luce questo argomento, credo sia molto delicato il respingerlo e dovrebbe far riflettere anche la maggioranza. D'altronde, è molto più bello prefissare in forma anonima un'autolimitazione, piuttosto che trovarci dopo di fronte a fatti concreti, a precisazioni individuali. Poniamoceli noi, in anticipo, i divieti, se poi qualcuno ci cascherà dentro, deve avere la sensibilità di mettersi in condizioni di chiarezza, senza dover arrivare a processi ad personam e dover ricorrere a forme punitive e di esclusione. Per questi motivi mi auguro che il dottor Scotoni non ritiri i suoi emendamenti e prego i colleghi di esprimersi. Ciascuno assuma la propria responsabilità di natura morale e anche, evidentemente, di natura politica.

CAPRONI (P.P.T.T.): Quarant'anni fa la materia contenuta in questo articolo oggi proposto come emendamento, per l'inserimento nella legge, non avrebbe trovato sede in una legge regionale per le elezioni di un Consiglio, perché io credo che i principi qui contenuti erano allora ben precisi nella mente e nella coscienza dei cittadini. Ricordo vaga-

mente, ma con abbastanza precisione di contorni, due particolari affermazioni durante la mia infanzia; il primo dei quali conferisce poco, ma lo cito ugualmente; il secondo invece conferisce molto. Un perito giudiziale viene da un paesello abbastanza distante da una Pretura col frutto della sua prima caccagione, porta una lepre e pensa di farne un omaggio al Pretore, che allora si chiamava giudice distrettuale. Era questo Pretore una figura retta, una coscienza integra, non solo come magistrato ma anche come cittadino. Non l'avesse mai fatto! Mise alla porta il perito non con villania, ma con quell'atteggiamento rigido dell'uomo integro che vede sminuire la propria onorabilità di magistrato da un gesto del genere. Secondo episodio: Un presidente di una cooperativa si vede richiesto, da parte di un cittadino, di un parere in merito ad un affare che questo doveva combinare con la cooperativa, affare ostacolato dalla maggioranza del consiglio di amministrazione. Quel Presidente ascoltò attentamente l'esposizione che gli venne fatta dal cittadino, poi concluse dicendo: « *Ho capito ciò che voi volete raggiungere, ma non vi posso dare alcun consiglio informativo, andate dal tale* ». Gli indica l'avvocato e il notaio. Con ciò egli declina qualsiasi possibilità di consulenza, di suggerimento di pareri in una materia nella quale avrebbe dovuto esprimere un voto — e lo aveva probabilmente già espresso come Presidente di questa cooperativa, e nel contempo dava al professionista la sua naturale clientela. Se questo principio avesse dovuto trovare accoglimento in una legge di quel tempo, lo avrebbe trovato senza bisogno di lunghe discussioni sul pro e contro. È universalmente noto che in anni si sono trasformate molte cose nel mondo, che ha avuto molto sviluppo la vita degli affari, che

si sono modificate profondamente — purtroppo — molte concezioni, e non sappiamo se in bene o in male; è cosa triste constatare che oggi si spende molto tempo per valutare il se e il forse, il pro e il contro, il sì e il no, si indugia su ragioni di carattere giuridico o sociale e morale, su ragioni di opportunità o meno per accogliere, in una legge, dei principi che a prima vista, appaiono perfettamente conformi a una buona, retta e ordinata organizzazione della società. Concludo dicendo che appoggerò gli articoli aggiuntivi proposti oggi sotto forma di emendamento, perché abbiano sede proprio in questa legge, anche se potrebbero aver sede in una legge a parte, o in una legge che riguarda la cosiddetta non cumulabilità. Terza soluzione, terza tesi, terza luce sotto la quale questi argomenti sono stati visti da parte di qualche settore del Consiglio anche in sede di Commissione legislativa. Si è parlato di ineleggibilità e incompatibilità, adesso si parla di non incompatibilità. Un tempo la materia poteva trovare sede nella legge sulle elezioni del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige, oggi si ravvisa l'opportunità di assegnare questa materia ad un'altra legge. Mettiamoci d'accordo con noi stessi! Cerchiamo di risolvere un problema che, come bene diceva il professor Salvetti, possa costituire un'autodisciplina per il futuro Consiglio. Non è male se noi stessi, oggi, inseriamo nella legge per le elezioni del nuovo Consiglio regionale dei principi che fanno di questa legge, non solo lo strumento per cui codesto Consiglio possa essere eletto, ma anche lo strumento che il futuro Consiglio regionale può usare per regolare la condotta dei suoi organi nel campo dell'amministrazione. Ciò deve essere più chiaro, meno ambiguo di quello che altrimenti sembri a talune persone se si perpetuasse una situazione originata

anche da fatti contingenti e forse anche opportuni; ma non è opportuno che si ripeta più oltre. Quando entriamo nelle vallate del Trentino si ha la precisa sensazione che esista un terrore economico: il tale ha paura di esprimere il proprio pensiero, perché non avrà o perderà un posto, il tale ha paura perché non potrà combinare quel determinato affare. Questa è la situazione che bisogna mettere a fuoco ed è questa la situazione che impone oggi moralmente al Consiglio di accettare i principi enunciati negli emendamenti — sulla cui opportunità si potrà anche più o meno discutere — ma che certamente, da un punto di vista di coscienza, abbisogna di un immediato provvedimento.

*(Es kommt der Artikel 16 bis zur Abstimmung, der von Regionalrat Scotoni vorgeschlagen wurde).*

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Dichiaro che non voterò né l'articolo 16 bis né gli articoli successivi sia del testo del dottor Scotoni sia del testo degli altri signori proponenti. Per questa ragione, perché considero che l'argomento abbia già avuto — per quanto possa oggi essere considerato uno studio adeguatamente meditato — la sua disciplina nell'articolo 5. Non considero chiusa la partita credo che si possa benissimo, in prosieguo di tempo, tornare sull'argomento con maggiore calma, arrivando a formulazioni che non vadano inconsciamente al di là di quanto ci proponiamo. Per parte mia dichiaro che tutti i principi accettati in sede di legislazione nazionale su questa materia, potranno benissimo essere accettati anche da noi. Così il mio voto negativo non deve essere interpretato come dissenso assoluto da un diverso indirizzo che in sede nazionale può essere preso.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con l'articolo 16 bis ?

MITOLO (M.S.I.): Non sono intervenuto nella discussione generale e prendo la parola per dichiarazione di voto per dire che sono contrario a questi emendamenti presentati sia dal dottor Scotoni che dal consigliere Cristoforetti per l'unico motivo che non ho assolutamente nessuna fiducia che l'applicazione di questo articolo possa risolvere il problema che esso si propone. Se esaminiamo l'articolo 16, ad esempio, laddove è detto che i membri del Consiglio regionale non possono assumere il patrocinio ecc. ecc., noto subito che, ormai fatta la legge, io che sono avvocato domando a chi viene adesso offerto il patrocinio in una vertenza. Invece di accettarla designo un collega perché assuma questo patrocinio e poi, con lui o da solo, col suo semplice nome, faccio in effetto quello che avrei dovuto fare se avessi accettato il patrocinio direttamente. Quindi, se lo scopo di questi emendamenti è quello di voler moralizzare una attività amministrativa che la legge regionale non salvaguarda abbastanza, io ritengo gli emendamenti assolutamente inadatti. Una volta tanto concordo con il Presidente della Giunta, quando osserva che per moralizzare la vita amministrativa ci dobbiamo rifare a delle fonti più profonde di quelle di legge e di limitazione legislativa che possono essere facilmente violate o non osservate. Pertanto dichiaro che io non voterò gli emendamenti.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): È inutile che io dica che voto a favore degli emendamenti presentati con la firma dei consiglieri Menapace e Defant; ed eventualmente, in seconda ipotesi, anche quelli del dottor Scotoni che ritengo meno indicativi.

PRESIDENTE: È in votazione l'articolo 16 bis del dottor Scotoni.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Credo che se da parte di qualcuno dei presenti, che si sentono toccati in qualche loro attività da questa legge, oltre al voto negativo ci volesse una presentazione di dimissioni da quelle cariche, allora potrei considerare leali, sinceri, veri i motivi che sono stati detti in contrasto alla mia tesi.

MENAPACE (vice-Presidente del Consiglio - D.C.): Dichiaro che voterò a favore di tutte e due le formulazioni dell'emendamento, sia del dottor Scotoni che di quello proposto dai consiglieri Cristoforetti e Defant, e ciò per ragioni esattamente opposte a quelle enunciate dal consigliere Mitolo. È ben vero, come dice uno scritto, che « *l'uomo può avere più anima di una cipolla* ». Lo sappiamo che possono esserci dei trucchi, delle possibilità di passare una determinata mansione, come può fare un medico, un avvocato, ma non è questo il motivo. Il legislatore deve fare nel limite delle sue possibilità, quello che gli è consentito. Se poi la nostra struttura umana è fatta in modo che può trovare delle vie traverse, qualunque sia la legge che viene formulata, non è colpa nostra. Ma che per questa ragione non si cerchi di formulare qualche limitazione e di moralizzare qualche situazione, questo non lo credo giusto. C'è, in uno scrittore di politica odierna, una frase che è stata detta in ogni circostanza: « *L'Italia è il Paese dove non succede mai niente* ». E lo scrittore politico si riferiva a quel gravissimo caso dell'INA; un caso che in altro clima storico avrebbe fatto tremare un ministero, un Paese, avrebbe provocato non so che parapiglia, tanto è la gravità della mano-

missione del denaro pubblico. Qui non ha provocato praticamente nulla. Non ha provocato nemmeno dei capovolgimenti seri nell'interno di un consiglio di amministrazione. Noi non dobbiamo trattare affari di questo genere, ma se è bene constatare con il dottor Scotoni che nell'ambiente regionale cose simili non sono mai accadute, non è nemmeno un male premunirsi affinché cose di questo genere non avvengano. Tali proposte, che sono state fatte attraverso il legislatore siciliano o attraverso altre fonti, mi sembrano un mezzo adatto e onesto perché si arrivi ad un risultato positivo.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'articolo 16 bis proposto dal dottor Scotoni. L'emendamento è respinto con 19 voti contrari, 13 favorevoli e due astensioni. Articolo 16 bis proposto dai consiglieri Cristoforetti, Menapace e Defant, già preletto, è posto ai voti: 16 contrari, 13 favorevoli, 1 astenuto. L'articolo 16 bis, proposto da Cristoforetti, Menapace e Defant, è respinto.

Articolo 16 ter proposto dal dottor Scotoni, che leggo ancora (*legge*). È posto ai voti l'articolo 16 ter: L'articolo è respinto con 16 voti contrari, 13 favorevoli e 6 astensioni. Articolo 16 ter proposto da Cristoforetti, Menapace e Defant: (*legge*).

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ritiro la mia firma dagli emendamenti proposti perché, respinto il primo articolo, ritengo inopportuno presentare gli altri. Considero quegli emendamenti come un tutto inscindibile, ed essendo stato respinto il primo articolo ritiro la mia firma dagli altri.

PRESIDENTE: Con il ritiro della firma di Cristoforetti non verranno più messi in vota-

zione gli articoli 16 ter, quater, quinquies proposti originariamente da Menapace, Cristoforetti e Defant in quanto che l'emendamento è nullo per mancanza della terza firma. Passiamo ai voti della proposta del dottor Scotoni (*legge*).

*(Es kommt nun die Abänderung des Artikel 16 quater zur Abstimmung, wie sie von Scotoni vorgeschlagen worden ist. Die Vorschläge Cristoforetti, Menapace und Defant kommen nicht mehr zur Abstimmung weil Cristoforetti seine Unterschrift zurückgezogen hat und kein Vorschlag mit nur 2 Unterschriften zur Abstimmung kommen kann).*

È posto ai voti l'articolo 16 quater del dottor Scotoni: 13 favorevoli, 13 contrari ed otto astenuti. La proposta è respinta non avendo avuto la maggioranza. Articolo 16 quinquies di Scotoni (*legge*). L'articolo 16 quinquies è approvato con 18 favorevoli, 3 contrari ed 8 astenuti. Lei ritira l'articolo 16 sexies ?

SCOTONI (P.C.I.): Sì, lo ritiro.

PRESIDENTE: Perciò abbiamo l'articolo 16 quinquies che è stato approvato, e che nella legge diventerà articolo 16. Avverto che continuiamo fino alle ore 13.30.

Articolo 17 (*legge*). Chi chiede la parola sull'articolo 17 nel testo della commissione ?

DEFANT (A.S.A.R.): Volevo chiedere al Presidente della Commissione perché ha fatto la riduzione da 8 a 5.

TOMA (IND.): Anch'io !

BALISTA (D.C.): D'intesa con l'Assessore; sarà meglio che lo spieghi l'Assessore.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): È stato fatto unicamente per cercare di abbreviare i termini e guadagnare tempo. Siccome i termini sono contenuti entro il periodo di 45 giorni che sono proprio ristretti, si è rilevato che questo potrebbe essere ridotto da 8 a 5 giorni.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sull'articolo 17? Nessuno. È posto ai voti l'articolo 17. Approvato all'unanimità. Articolo 18 (*legge*). È posto ai voti l'articolo 18: unanimità. Articolo 19 (*legge*).

DEFANT (A.S.A.R.): In questo comma c'è una limitazione pericolosa. Siccome il cittadino deve seguire la legge, naturalmente l'autorità che dovrà applicare questa legge, dice qui: « Unitamente (*legge l'articolo*) ». Ho già presentato a suo tempo, una lista di indipendenti, se l'autorità competente dovesse seguire alla lettera questa disposizione di legge, io, che non rappresentavo alcun partito ma un gruppo di indipendenti, non avrei potuto conseguire l'azione elettorale.

PRESIDENTE: Guardi, Defant, che il testo della Commissione finisce con le parole « indicato » e non continua con « sottoscritto dai rappresentanti del partito ». Dopo « indicato » c'è un punto.

BALISTA (D.C.): È stato omesso appositamente.

PRESIDENTE: Cade la parte « sottoscritto dai rappresentanti del partito ».

DEFANT (A.S.A.R.): Comunque vale il testo della Commissione.

PRESIDENTE: Vale il testo della Commissione. Io leggo sempre il testo della Commissione e non ho letto quella parte « sottoscritto ecc. ». È posto ai voti l'articolo 19: approvato all'unanimità.

Articolo 20 (*legge*). È posto ai voti l'articolo 20: unanimità.

Articolo 21. È posto ai voti l'articolo 21: unanimità. Articolo 22. È posto ai voti l'articolo 22: unanimità. Articolo 23. È posto ai voti l'articolo 23: unanimità. Articolo 24: È posto ai voti l'articolo 24: unanimità. Articolo 25. È posto ai voti l'articolo 25: unanimità. Articolo 26. È posto ai voti l'articolo 26: unanimità. Articolo 27. È posto ai voti l'articolo 27: unanimità. Articolo 28. È posto ai voti l'articolo 28: unanimità.

Articolo 29. Votiamo dando per letto l'articolo 29. Il testo è a disposizione di tutti i consiglieri, lo si può anche dare letto e votato se non ci sono opposizioni. Nessuna contestazione? È posto ai voti l'articolo 29: approvato all'unanimità.

Articolo 31. Manca l'articolo 30, comunque il 29 lasciamolo come l'abbiamo votato e vuol dire che il 31 diventa 30, o anzi rimarrà 31 perché c'è il 16 quinquies che diventerà 17. Per cui, l'articolo 31 rimarrà 31. Chi è d'accordo? Approvato all'unanimità.

Articolo 32: il testo della commissione è uguale a quello della Giunta. Chi è d'accordo con il 32? Approvato all'unanimità.

Articolo 33 (*legge*). Chi è d'accordo? Approvato all'unanimità.

Articolo 34 (*legge*). Chi è d'accordo? Approvato all'unanimità.

Articolo 35 (*legge*). Cadono le parole « salva la possibilità di avere un accesso separato per le donne », poi continua con

il testo. Pongo ai voti l'articolo 35: approvato all'unanimità.

Articolo 36 (*legge*).

BENEDIKTER (S.V.P.): L'articolo 26 dice: (*legge*). Si dice che alle ore 6 della mattina delle elezioni si riprendano le operazioni elettorali. In base a questo articolo, come era stato riportato sui quotidiani per le elezioni comunali, la popolazione riteneva che l'inizio delle votazioni fosse fissato per le ore 6 della mattina, e si è recata — essendo di domenica — alle sei della mattina, subito dopo la Messa nei seggi elettorali per votare. Poi ha dovuto aspettare per un'ora, un'ora e mezza. Sarebbe meglio fissare un'ora esatta nella quale inizino veramente le votazioni vere e proprie e non le operazioni elettorali con le loro formalità.

ALBERTI (D.C.): Lo dice l'ultimo comma.

BENEDIKTER (S.V.P.): Sì, ma non c'è.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Nella legge per le elezioni comunali è successo effettivamente che l'indizione dell'inizio delle operazioni è stata indicata alle ore 8; la Commissione elettorale ha però dovuto procedere a tutte le operazioni che precedono l'inizio della votazione stessa. Nelle elezioni per il Consiglio regionale è un po' diverso, cioè all'articolo 34 si dice che quelle operazioni preliminari vengono fatte la sera, in modo che alle 6 incominciano le votazioni.

ALBERTI (D.C.): Alle 8 si incomincia a votare praticamente, si dice alle 6 ma il Presidente prima mette a posto le carte e quando ha finito comincia la votazione. Co-

munque dovrebbe incominciare non più tardi delle 8. Questo dovrebbe essere il senso: se fa presto, può cominciare anche alle 7, se no può andare avanti fino alle 8.

MENAPACE (vice-Presidente del Consiglio - IND.): Il testo era abbastanza chiaro, ma presidenti elettorali nelle elezioni nazionali e nelle altre hanno stabilito questa consuetudine: viene fissata un'ora nella quale il presidente del seggio e gli altri addetti preparano il materiale per la votazione. In ogni caso, alle ore 8 precise deve essere aperto il seggio, e si deve incominciare a votare. Credo doveroso sostenere che la dichiarazione dell'apertura della votazione deve essere fatta alle ore 8.

PRESIDENTE: Anche prima, la legge non lo esclude. È successo effettivamente che durante queste elezioni si è provveduto alle operazioni procedurali e molti si sono recati alle urne alle 6 credendo che questo significasse l'apertura. Queste operazioni procedurali possono avere durata diversa a seconda delle sezioni. Perciò, fissare l'ora esatta non sarà facile; non riterrei di dire alle ore 8, perché può darsi che qualcuno sia pronto alle sette ed aprire. Si potrebbe anticipare forse, ma è difficile fissare un'ora esatta. Si potrebbe dire « non oltre le ore 8 ». Almeno questa garanzia.

ALBERTI (D.C.): Ma lo dice!

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Credo che il tempo che era necessario per queste operazioni preliminari sia determinato dalla timbratura delle schede e dalla fornitura delle firme degli scrutatori. Ora per le elezioni del Consiglio regionale queste operazioni vengono fatte sabato sera. Natu-

ralmente vengono firmate tutte le schede e riposte nell'urna, così viene guadagnata almeno un'ora.

PRESIDENTE: Sì, ma continua dopo.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Vengono timbrate e firmate tutte le schede ed apposto il numero, così viene guadagnata un'ora.

PRESIDENTE: Allora anticipiamo tutto alle 7. Se è vero che qualche operazione viene anticipata a sabato sera e che la domenica mattina si riprendono, come dice esattamente la legge, solo le operazioni già iniziate, si potrebbe anche anticipare alle 7. Mi riferisco alle popolazioni di montagna. Viene presentato un emendamento che suona così: « Le operazioni devono essere esaurite non oltre le ore 7 antimeridiane ». Ciò anche in considerazione che le operazioni preliminari iniziano già il sabato sera. È proposto un emendamento: sostituire le parole « non oltre le ore 7 ». Chi chiede la parola su questo emendamento? Nessuno. Pongo ai voti l'emendamento: unanimità.

L'articolo 37 è uguale a quello della Commissione. Se nessuno chiede la parola è posto ai voti l'articolo 37: approvato alla unanimità.

Articolo 38. È posto ai voti l'articolo 38: approvato all'unanimità.

Articolo 39. È posto ai voti l'articolo 39: approvato all'unanimità.

Articolo 40. Alla fine del primo comma al posto delle citazioni « 42 e 49 », vengono messi i numeri « 41 e 42 ». È posto ai voti l'articolo 40: approvato all'unanimità.

Articolo 41. All'articolo 41 c'è un emendamento: viene proposto di eliminare le

parole al primo capoverso dopo « in altre sezioni », sostituendole con la dicitura che leggerà il dottor Negri.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Dire « del comune o in altri comuni della circoscrizione elettorale ». È detto solo « in altri comuni » e può intendersi anche in tutti i comuni della Repubblica, invece deve intendersi del comune stesso o in altri comuni della circoscrizione elettorale.

PRESIDENTE: Allora suonerebbe: « in altre sezioni del comune o di altri comuni della circoscrizione elettorale ». Qualcuno fa qualche osservazione sull'emendamento preletto? Accolto all'unanimità. Pongo ai voti tutto l'articolo 41: Unanimità.

Articolo 42. È stato presentato un emendamento. Aggiungere la seguente dizione: « di comuni appartenenti alla circoscrizione elettorale nella quale si trova l'avente diritto al voto ».

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): La Regione è divisa in due circoscrizioni elettorali; l'elettore può votare solo in quella circoscrizione dove è iscritto nelle liste del comune della circoscrizione.

ALBERTI (D.C.): È giusto.

PRESIDENTE: Perciò il testo dice: « quando siano iscritti... ».

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): ... nella lista elettorale di un comune appartenente al collegio elettorale ».

PRESIDENTE: Cade la parola « della Regione » e continua « appartenenti alla circoscrizione elettorale nella quale si trova

l'avente diritto ». Pongo ai voti l'emendamento: approvato all'unanimità. Pongo ai voti tutto l'articolo: approvato.

Articolo 43. È uguale e vi si aggiungono due virgole. Pongo ai voti l'articolo 43: approvato all'unanimità.

Articolo 44. È posto ai voti l'articolo 44: unanimità.

Articolo 45. È posto ai voti l'articolo 45: approvato.

Articolo 46. C'è il seguente emendamento, in fondo alla pagina 46 invece di « numeri stabiliti per collegi sono nulli », si sostituisce con « i numeri stabiliti sono nulli; cadono le parole « per collegi ». Al secondo comma dell'articolo a pagina 47 invece delle parole « nella lista vuota » si mette: « della lista vuota ». È posto ai voti l'articolo 47: approvato all'unanimità.

Articolo 48. Il primo comma è identico; il secondo comma è modificato dalla Commissione nel testo che leggo. Pongo ai voti l'articolo 48; approvato.

Articolo 49. È posto ai voti l'articolo 49: approvato.

Articolo 50. Alla terza riga dell'articolo 50 al posto dell'« articolo 64 », viene inclusa la dizione « dell'articolo 61 ». È posto ai voti l'articolo 50: approvato all'unanimità.

Articolo 51. Nella prima pagina il testo è identico; al punto 3 dell'articolo 51 viene sostituito il termine « urna » alla parola « casetta » che viene cancellata dalla prima riga. Viene omessa la parola « appendice ».

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Al punto tre, le ultime parole « consegnata e trasmessa al Pretore » si sostituiscono con: « deve essere consegnata o trasmessa al Pretore ». Alla fine del punto tre.

PRESIDENTE: Alla fine del punto tre al posto di « e » mettere « o trasmessa al Pretore ». Pongo ai voti l'articolo 51: approvato.

Articolo 52: approvato.

Articolo 53: approvato.

Articolo 54. Sono omesse le parole « senza appendice o numero »; alla pagina 57, in principio il numero dell'articolo va sostituito con « articolo 26 ». Il resto è identico. C'è qualcuno che desidera fare delle osservazioni? Nessuno. Pongo ai voti l'articolo 54: approvato.

Articolo 55. Per l'articolo 55 c'è una proposta di soppressione dell'ultimo comma, cioè la soppressione della dizione: « validi i voti se sono apposti sul contrassegno di lista anziché nella casella a fianco di esso ».

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Perché non c'è la casella nelle nostre schede. C'è una differenza: nelle schede dello Stato c'è il contrassegno; nelle nostre schede c'è il rettangolo invece che la casella, e nella legge dello Stato è detto casella, noi dobbiamo dire « rettangolo ». È detto così anche all'articolo 45.

PRESIDENTE: Viene proposta la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 55: approvato. Pongo ai voti l'articolo 55: approvato.

Articolo 56: approvato.

Articolo 57. Si corregge al primo comma della pagina 60, alla IV. riga, la dizione « con schede o tutti i documenti » con la dizione: « con schede e tutti i documenti ». Pongo ai voti l'articolo 57: approvato.

Articolo 58. Pongo ai voti l'articolo 58: approvato all'unanimità.

Articolo 59. È posto ai voti l'articolo 59: unanimità. Articolo 60. È posto ai voti l'articolo 60: unanimità. Articolo 61: È posto ai voti l'articolo 61: unanimità. Articolo 62. È posto ai voti l'articolo 62: unanimità. Articolo 63. È posto ai voti l'articolo 63: unanimità.

Articolo 64. All'articolo 64 viene inserito un secondo comma e poi continua con il secondo comma della Giunta, il quale diventa terzo comma.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): La commissione legislativa ha portato una modificazione alla dizione proposta dalla Giunta. La modificazione consiste in questo: ammissibilità sulla eleggibilità degli eletti. E questa sua competenza risulta, come è detto anche nella relazione della Commissione, da tre elementi. Il primo, che la Camera dei deputati e il Senato sono autorizzati all'esame dei titoli di ammissibilità al Senato o alla Camera dei deputati, e contro le deliberazioni della Commissione di convalida del Parlamento non è ammissibile alcun ricorso. E in 2. luogo fa rilevare che nella prima legge per le elezioni del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige è stata richiamata la legge dello Stato senza alcuna osservazione in proposito. E quindi si è dedotto da questo che la Commissione di convalida del Consiglio regionale abbia anche questo potere. In 3. luogo si è richiamato il fatto che nella legge per le elezioni dell'Assemblea siciliana non è contenuta alcuna norma riguardo al ricorso, ma è dato all'Assemblea stessa il diritto di convalida degli eletti. Su questo principio che la Commissione legislativa ha creduto di dover adottare, vengono fatte delle eccezioni: in primo luogo, per quanto riguarda la competenza del Senato e della

Camera dei deputati di decidere sui titoli di ammissione al Senato o alla Camera, l'articolo 66 della Costituzione espressamente dà alla Camera e al Senato questa potestà. Questa è naturalmente una autorizzazione specifica ed eccezionale, ma è determinato nella legge della Costituzione stessa. Il Senato e la Camera sono autorizzati, per la Costituzione stessa, a decidere sui titoli di ammissione al Senato o alla Camera, rispettivamente sulle operazioni elettorali. Nei riguardi della Sicilia, il Governo siciliano ha sollevato opposizione per illegittimità, però la Corte costituzionale siciliana ha respinto l'opposizione del Governo. La legge, per effetto dello statuto siciliano, è entrata in vigore. Per questo sono state fatte le elezioni malgrado l'opposizione del Governo, perché le leggi — come è noto — in Sicilia vanno in vigore dopo 8 giorni indipendentemente se il Governo ha sollevato opposizione o no. Il fatto che sul Decreto che convocava i comizi per le elezioni del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige del 1948 non sia stata fatta alcuna osservazione in questo proposito, fu dovuto ad una disposizione governativa e, naturalmente, senza preoccupazioni circa la competenza dei cittadini. La Costituzione dice che contro tutti gli atti della Costituzione pubblica il cittadino ha il diritto di ricorrere, e la tutela del diritto del cittadino è data dalla Magistratura, in quanto che il ricorso è fatto dalla Magistratura. Secondo le comunicazioni avute con gli uffici di Roma, l'articolo che avete soppresso deve venir ristabilito, perché soltanto la legge eccezionale della Costituzione nei riguardi del Senato e della Camera dei deputati, giustifica il diritto e l'eccezione di non poter ricorrere. In tutti gli altri casi la Costituzione dà ad ogni cittadino il diritto di domandare

protezione contro violazioni di legge che fossero avvenute. Quindi dico: nella questione di ineleggibilità deve essere ammesso il ricorso alla Magistratura, per le operazioni elettorali al Consiglio di Stato. Indubbiamente, la questione può essere interpretata giuridicamente in un senso o nell'altro. Certo che la osservazione fatta dall'ufficio centrale di Roma bisogna prenderla in considerazione, altrimenti sicuramente la legge verrà rinviata, se non contiene la disposizione che il cittadino ha il diritto di ricorrere al Consiglio di Stato contro le operazioni elettorali. Per questo motivo devo fare la proposta di non adottare l'articolo 64 proposto dalla Commissione, ma

di mantenere l'articolo 64 della Giunta regionale; rispettivamente di non sopprimere l'articolo 65, ma di mantenerlo in vigore così com'è stato proposto dalla Giunta regionale. All'articolo 65, che discuteremo, dopo, deve farsi una correzione all'ultimo comma.

PRESIDENTE: Poiché è prevedibile che su quanto ha esposto l'Assessore ci sarà una discussione piuttosto lunga sospendiamo la seduta per continuare domani alle 9,30. Domani si finirà la legge e si svolgeranno le interrogazioni e interpellanze.

(Ore 13.30).